



Considerazioni a margine della sentenza n.4848 del 27.2.2013 della Cassazione che ha ribadito la validità del criterio comparativo nella valutazione dell'intollerabilità delle immissioni di rumore.

L'art.844 c.c. al primo comma recita: *“il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi....”*.

Il criterio comparativo, di matrice giurisprudenziale, consente di ritenere intollerabili i rumori che superino di 3 dB il rumore di fondo del luogo in cui vengono effettuati i rilievi.

La pronuncia è particolarmente significativa considerando c'è stato il tentativo di far passare la tesi per cui in virtù dell'art. 6 ter della Legge 13/09 (*“nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del c.c., sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”*) il citato criterio comparativo non potrebbe più applicarsi dovendo far riferimento ai parametri stabiliti dalla normativa pubblicistica di riferimento (norme che disciplinano specifiche sorgenti e norma generalista DPCM 14/11/1997).

Evidenziamo che il criterio comparativo, rispetto a quello pubblicistico, è molto più rigoroso e sanzionatorio per chi disturba e più tutelante e protettivo per chi subisce.

Il tentativo, operato dopo l'emanazione del citato art. 6 ter, era stato stroncato dalla ordinanza della Corte Costituzionale (n. 103 del 2011) chiamata a pronunciarsi sulla questione di illegittimità costituzionale sollevata da un Tribunale lombardo; la Corte aveva offerto due importanti spunti di riflessione:

1) La locuzione *“sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento...e la priorità di un determinato uso”* è alquanto generica e la sua portata derogatoria rispetto alla disciplina codicistica è –contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale lombardo - da dimostrare e, in particolare, che essa abbia influenza rispetto ai criteri civilistici di accertamento del limite della normale tollerabilità (ossia sul criterio comparativo).

2) E' principio ormai consolidato quello secondo cui sono differenti l'oggetto, le finalità e sfera di applicazione della disciplina codicistica (art. 844 c.c.) rispetto a quella pubblicistica (Legge 447/95 e successivi decreti attuativi).

Un autorevolissimo contributo interpretativo, insomma, offerto dalla Corte Costituzionale, prestando attenzione a non travalicare i limiti dell'ordinanza che, lo ricordiamo, era di semplice inammissibilità della sollevata questione.

La Corte ha fatto intendere che non sia affatto consentita una interpretazione della clausola di salvezza nel senso che per le specifiche sorgenti i limiti da rispettare siano quelli, e solo quelli, previsti dalla normativa pubblicistica.

In altre parole non era da ritenersi sussistente la coincidenza e identificazione tra i limiti di accettabilità amministrativa ed il limite della normale tollerabilità. La regola che deve essere seguita è quello in base a cui la normativa pubblicistica (nonostante il disposto di cui all'art 6 ter in commento) continua ad applicarsi soltanto nel (e a regolare il) rapporto tra la Pubblica Amministrazione e i soggetti che svolgono attività produttive, commerciali ecc., mentre il disposto di cui all'art. 844 c.c. continua a regolamentare il rapporto interprivatistico.



A distanza di poco più di un anno è intervenuta sull'argomento la Corte di Cassazione con la sentenza oggetto di questo commento.

Proprio perché emanata dalle Sezioni Unite, pensiamo sia stato eliminato ogni dubbio interpretativo sulla persistente validità e applicabilità del criterio comparativo nella controversia acustica in cui sia coinvolto il privato. Si consideri, oltretutto, che il caso che ha dato luogo alla pronuncia era afferente a immissioni rumorose disturbante provenienti da parco pubblico nelle abitazioni dei vicini residenti.

Riportiamo il passo della sentenza in cui la Corte Suprema si sofferma sul punto specifico : La Corte territoriale (Corte di Appello di Milano n.d.r.) ha affermato che il giudice di primo grado aveva basato la propria pronuncia su di uno scrupoloso accertamento peritale che aveva consentito di rilevare delle immissioni che superavano notevolmente il limite comunemente accettato dei 3 dB sul rumore di fondo; ha aggiunto che tale accertamento era avvenuto in momenti diversi e senza preavviso delle parti, in modo quindi da ritenerlo sufficientemente obiettivo; il giudice di appello ha quindi confermato il superamento della normale tollerabilità dei rumori provenienti dal parco in questione; orbene la sentenza impugnata, avendo chiaramente valorizzato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata e avendo quindi indicato esaurientemente le fonti del proprio convincimento, ha dato luogo a un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede; in effetti l'accertamento peritale cui la sentenza impugnata ha aderito ha avuto riguardo a valutare il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non in senso assoluto, ma relativamente alla situazione ambientale della zona oggetto delle lamentate immissioni senza prescindere dalla valutazione della rumorosità di fondo, ossia della fascia rumorosa costante sulla quale vengono a innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (vedi in tal senso Cass. 5-8-2011 n. 17051), cosicché è stato applicato correttamente il cosiddetto criterio comparativo.

Il criterio comparativo ha dunque ricevuto ulteriore ed autorevolissimo avvallo ed a questo punto ogni tentativo che fosse esperito per sostenere la sua non applicabilità a vantaggio della applicazione sempre e comunque dei criteri e parametri di cui alla legislazione pubblicistica dovrebbe considerarsi come velleitario.